

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 1

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui agli articoli 595, 61 n. 10, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza
il 9 ottobre 2006**

—————

N. 4591/06 R.G.N.R. Noti

N. 3781/06 R.G. G.I.P.**TRIBUNALE di MONZA**
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

MONZA, 9 ottobre 2006

Ill.mo Sig. Presidente
SENATO della REPUBBLICA
- Roma -

Oggetto: trasmissione Atti ex art. 3 L. 140/03


Questo Ufficio sta procedendo (nella fase dell'udienza preliminare) per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, 61 n. 10 c.p. e 13 L. 47/48) nei confronti, fra gli altri, di **JANNUZZI Raffaele** nato in Grottolella (AV) il 20/02/1928, Senatore della Repubblica (anche al tempo del supposto reato).

La Difesa ha invocato l'art. 68 Cost. eccependo, nel merito, l'insussistenza del fatto/reato ma soprattutto – ed in tal senso si rimette la relativa deliberazione a codesto on. Consesso – la sua insindacabilità trattandosi di opinioni espresse da persona nell'esercizio del proprio mandato parlamentare.

In ossequio di legge, dunque, si rimette copia degli atti per quanto di competenza.

Con ossequio

Il giudice dell'udienza preliminare
(dott. Franca ANELLI)



N. 4591/06 R.G. notizie di reato
N. 3781/06 R.G. G.I.P. Anelli



TRIBUNALE DI MONZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

Oggi 5 ottobre 2006, alle ore 9.35, nel Tribunale di Monza, avanti al Giudice per l'Udienza Preliminare, dott.ssa Franca Anelli, assistito per la redazione del presente verbale, redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 C.P.P., dal Cancelliere B3. Paola Arluni, in Camera di Consiglio, chiamati, nel procedimento penale sopra indicato, dal verbalizzante sono comparsi:

IL PUBBLICO MINISTERO: dr.ssa **Francesca VULLO** - *presente*

IMPUTATI:

IANNUZZI Raffaele - *non presente*
BELPIETRO Maurizio - *non presente*

DIFESI E ASSISTITI DA:

Avv. Salvatore Lo GIUDICE, del foro di Milano, di fiducia per entrambi - *non presente* - sostituito dall' **Avv. Arianna CARLOTTI**, del foro di Milano come da nomina che deposita. E' presente il Dott. Ceglie dello studio Lo Giudice

PERSONA OFFESA:

Dott. Giancarlo CASELLI - *non presente* - assistito dall' **Avv. Carlo SMURAGLIA**, del foro di Milano - *presente*. E' presente altresì l' **Avv. Ettore ZANONI** dello studio.

Il Giudice procede all'accertamento relativo alla costituzione delle parti; Preliminarmente il Giudice dichiara la contumacia degli imputati, come da separata ordinanza.

Il difensore della P.O. nella sua qualità di procuratore speciale si costituisce Parte Civile come da atto che deposita.

Il Giudice dichiara aperta l'udienza preliminare.

Il Pubblico Ministero insiste nella richiesta di rinvio a giudizio.

Il Patrono di Parte Civile chiede che la posizione del direttore Belpietro venga stralciata e si proceda nei suoi confronti con l'emissione del decreto ex art. 429. Nei confronti dell'imputato Iannuzzi Raffaele, parlamentare all'epoca del fatto e tuttora senatore, si trasmettano gli atti alla Camera di appartenenza come previsto dalla Legge.

La difesa in via preliminare solleva la questione procedurale della competenza per territorio in favore dell'A.G. di Milano. In principalità chiede sent. di proscioglimento per entrambi gli imputati giacché, a prescindere dalla veste istituzionale dello Iannuzzi, egli ha esercitato un legittimo diritto di critica che non può essere penalmente perseguito. Solo in subordine

chiede che gli atti siano inviati alla Camera di appartenenza ex art. 3 L.140/03 senza tuttavia stralciare la posizione del direttore giacché connessa sia pure indirettamente alla deliberazione che il Senato andrà ad adottare, decisione quest'ultima cui si uniscono ragioni di economia processuale.



Il Patrono di PC si oppone all'eccezione di competenza territoriale giacché la Cassazione ha risolto il conflitto di competenza indicando Monza quale Giudice naturale. Si oppone al proscioglimento ritenendo che nessun diritto di critica possa scriminare la condotta dello Iannuzzi, insiste perché stralcio vi sia in ossequio alla Legge invocata anche dalla difesa che impone la separazione delle posizioni processuali. Produce memoria.


Il Giudice si ritira per deliberare e così dispone, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale (decisa – in situazioni omologhe – dalla Suprema Corte in favore della A.G. di Monza, sicché una sua reiterazione non potrebbe che sortire inutile dispendio di energie processuali, con sovraccarico di pendenze e violazione al principio costituzionale della ragionevole durata dei processi penali) in applicazione delle disposizioni contenute nella L. 140/2003 e – preso atto che la Difesa/IANNUZZI ha, sia pure in subordine rispetto alla principale pronuncia di proscioglimento, invocato l'insindacabilità dello scritto in esame in forza dell'art. 68 Cost – dispone la separazione delle posizioni processuali, previo “stralcio” di quella che vede imputato BELPIETRO Maurizio, e .

- A) con riferimento alla posizione IANNUZZI ordina la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione di sua competenza rinviando l'udienza preliminare che riguarda lo IANNUZZI medesimo al **08/02/2007 ore 9,30**, per il prosieguo;
- B) con riferimento alla posizione BELPIETRO emette Decreto che dispone il Giudizio dinanzi al **Tribunale di Monza/Sezione distaccata di Desio - in composizione monocratica - Giudice Silvia PANSINI per il giorno 15/03/2007 alle ore di rito**, di cui le parti ricevono sommaria ed immediata contezza.

In contraddittorio fra le parti si forma il fascicolo per il dibattimento/BELPIETRO che conterrà i soli atti irripetibili di cui all'art. 431 c.p.p. e su accordo delle parti private le sent. prodotte all'udienza preliminare con esclusione di quelle pronunciate dal Giudice monocratico di Cles e della Corte d'Appello di Trento per le quali vi è formale opposizione della difesa.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.30.

IL P.M.


IL GIUDICE
Dott.ssa Franca ANELLI
Il Cancelliere B3
Paola Anzani
